

APPLICHIAMO L'ISTITUTO DELLA VACANZA CONTRATTUALE

La Segreteria Nazionale, nella seduta del 1 settembre, nel discutere delle forme di lotta da mettere in atto per la ritardata applicazione del contratto, oltre allo sciopero, alle manifestazioni, ecc, che saranno oggetto di apposito documento, ha ritenuto di dare seguito all'istituto della vacanza contrattuale previsto dal 6 comma dell'art. 2 del contratto vigente (6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, l'A.RA.N stipula apposito accordo ai sensi degli artt.51 e 52, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, del D.Lgs. n.29 del 1993.).

Occorre, quindi, che i segretari provinciali si organizzino per far presentare individualmente ad ogni collega una apposita raccomandata alla direzione provinciale del lavoro ed agli altri enti in indirizzo ai sensi degli artt. 65 e 66 del dlgs. 165 del 30 marzo 2001.

In particolare, ai sensi del 4 comma dell'art. 66, occorre nominare un proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione con la possibilità per il lavoratore di farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

ROMA, 1 Settembre

LA SEGRETERIA NAZIONALE

**Spett.le Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali**

**Direzione Provinciale del Lavoro di
.....**

Servizio Politiche del Lavoro

**Collegio di Conciliazione artt. 65 e 66 del
Dlgs 165/2001**

Via

Cap.

Presidente del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Corso Vittorio Emanuele n. 116

00186 Roma

**All'Agenzia Autonoma per la Gestione
dell'Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali**

Piazza Cavour 25

00193 Roma

All'ARAN

**Agenzia per la Rappresentanza Negoziante
delle Pubbliche Amministrazioni**

Via del Corso 476

00186 Roma

**All'Agenzia Autonoma per la Gestione
dell'Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali**

Sezione Regionale della

Via

Cap.

Oggetto: Tentativo di conciliazione controversie pubblico impiego ex artt. 65 e

66 del dlgs. 165 del 30 marzo 2001

Il/La sottoscritto/a, nato/a a, e residente in Via, n., CF,

premessò che

è in servizio in qualità di segretario dal;

è iscritto/a dal 1997 all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ed inquadrato nella fascia professionale ..., assegnato alla Sezione regionale della (o all'Albo Nazionale);

il rapporto di lavoro dell'istante è regolato dal C.C.N.L. Dei segretari comunali e provinciali stipulato il 16 maggio 2001, valido per il quadriennio normativo 1998/2001;

Tanto premesso

CHIEDE

che venga esperito il tentativo di conciliazione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale dovutagli e mai corrisposta per il periodo 1 gennaio 2002 fino alla data attuale ex art. 2, comma 6, del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali valido per il quadriennio normativo 1998/2001.

NOMINA

ex art. 66, lett. d, comma 3 del DLGS. 165/2001, quale rappresentante nel collegio di conciliazione il signor o un sostituto da lui delegato.

Con riserva di depositare documentazione e ulteriormente argomentare le proprie doglianze.

Le comunicazioni inerenti la presente procedura potranno essere inviate a

.....

IL RICHIEDENTE

Art. 65. Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali

1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66 secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.

2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica l'articolo 412-*bis*, commi secondo e quinto, del codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato.

Art. 66. Collegio di conciliazione

1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 65 si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un

rappresentante dell'amministrazione.

2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata alla Direzione presso la quale è istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza.

3. La richiesta deve precisare:

- a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;
- b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura; e) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa; d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.

5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi, primo, secondo e terzo del codice civile.

6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa.